

Bruxelles, 16 novembre 2023
(OR. en)

15553/23

**Fascicolo interistituzionale:
2023/0415(NLE)**

**ECOFIN 1192
FIN 1171
UEM 358**

NOTA DI TRASMISSIONE

Origine:	Segretaria generale della Commissione europea, firmato da Martine DEPREZ, direttrice
Data:	16 novembre 2023
Destinatario:	Thérèse BLANCHET, segretaria generale del Consiglio dell'Unione europea
n. doc. Comm.:	COM(2023) 731 final
Oggetto:	Proposta di DECISIONE DI ESECUZIONE DEL CONSIGLIO che modifica la decisione di esecuzione (UE) (ST 10161/21; ST 10161/21 ADD 1), del 13 luglio 2021, relativa all'approvazione della valutazione del piano per la ripresa e la resilienza del Belgio

Si trasmette in allegato, per le delegazioni, il documento COM(2023) 731 final.

All.: COM(2023) 731 final



COMMISSIONE
EUROPEA

Bruxelles, 16.11.2023
COM(2023) 731 final

2023/0415 (NLE)

Proposta di

DECISIONE DI ESECUZIONE DEL CONSIGLIO

**che modifica la decisione di esecuzione (UE) (ST 10161/21; ST 10161/21 ADD 1), del 13
luglio 2021, relativa all'approvazione della valutazione del piano per la ripresa e la
resilienza del Belgio**

{SWD(2023) 376 final}

Proposta di

DECISIONE DI ESECUZIONE DEL CONSIGLIO

che modifica la decisione di esecuzione (UE) (ST 10161/21; ST 10161/21 ADD 1), del 13 luglio 2021, relativa all'approvazione della valutazione del piano per la ripresa e la resilienza del Belgio

IL CONSIGLIO DELL'UNIONE EUROPEA,

visto il trattato sul funzionamento dell'Unione europea,

visto il regolamento (UE) 2021/241 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 12 febbraio 2021, che istituisce il dispositivo per la ripresa e la resilienza¹, in particolare l'articolo 20, paragrafo 1,

vista la proposta della Commissione europea,

considerando quanto segue:

- (1) In seguito alla presentazione del piano nazionale per la ripresa e la resilienza ("PRR") da parte del Belgio il 30 aprile 2021, la Commissione ha proposto al Consiglio la propria valutazione positiva. Il Consiglio ha approvato tale valutazione con decisione di esecuzione del 13 luglio 2021².
- (2) A norma dell'articolo 11, paragrafo 2, del regolamento (UE) 2021/241, il contributo finanziario massimo per il sostegno finanziario non rimborsabile per ciascuno Stato membro doveva essere aggiornato entro il 30 giugno 2022 secondo la metodologia ivi indicata. Il 30 giugno 2022 la Commissione ha presentato i risultati dell'aggiornamento al Parlamento europeo e al Consiglio.
- (3) Il 20 luglio 2023 il Belgio ha presentato alla Commissione il PRR nazionale modificato, che comprende un capitolo dedicato al piano REPowerEU, in conformità dell'articolo 21 quater del regolamento (UE) 2021/241.
- (4) Il PRR modificato tiene conto anche del contributo finanziario massimo aggiornato in conformità dell'articolo 18, paragrafo 2, del regolamento (UE) 2021/241 e include una richiesta motivata alla Commissione di proporre al Consiglio di modificare la decisione di esecuzione del Consiglio conformemente all'articolo 21, paragrafo 1, del regolamento (UE) 2021/241, considerando che a causa di circostanze oggettive parte del PRR non può più essere realizzata. Le modifiche del PRR presentate dal Belgio riguardano 63 misure.
- (5) Il PRR modificato contiene anche una richiesta di sostegno sotto forma di prestito in conformità dell'articolo 14, paragrafo 2, del regolamento (UE) 2021/241.

¹ GU L 57 del 18.2.2021, pag. 17.

² ST 10161/21; ST 10161/21 ADD 1.

- (6) Il 14 luglio 2023 il Consiglio ha formulato raccomandazioni rivolte al Belgio nell'ambito del semestre europeo. In particolare il Consiglio ha raccomandato al Belgio di eliminare gradualmente le misure di sostegno di emergenza connesse all'energia, assicurare una politica di bilancio prudente, preservare gli investimenti pubblici finanziati a livello nazionale, intensificare gli sforzi per migliorare l'efficienza dell'assistenza a lungo termine, perseguire la riforma del sistema fiscale e previdenziale e rivedere le spese fiscali. Il Consiglio ha anche raccomandato di far fronte alle carenze di manodopera e agli squilibri tra domanda e offerta di competenze e migliorare l'efficienza e l'equità dei sistemi di istruzione e formazione. Per quanto riguarda l'energia, il Consiglio ha raccomandato al Belgio di ridurre la dipendenza complessiva dai combustibili fossili intensificando i miglioramenti dell'efficienza energetica e la riduzione dell'uso di combustibili fossili negli edifici, stimolando ulteriormente la decarbonizzazione dell'industria e promuovendo l'uso e l'offerta di trasporti pubblici e la mobilità dolce. Il Consiglio ha anche raccomandato al Belgio di accelerare la diffusione delle energie rinnovabili e delle relative infrastrutture di rete, razionalizzando ulteriormente le procedure di concessione anche attraverso la riduzione della durata delle procedure di ricorso e l'adozione di quadri giuridici volti a incentivare ancor più gli investimenti negli impianti di energia rinnovabile e ad agevolare la condivisione dell'energia.
- (7) La presentazione del PRR modificato ha fatto seguito a un processo di consultazione, condotto conformemente al quadro giuridico nazionale, delle autorità locali e regionali, delle parti sociali, delle organizzazioni della società civile, delle organizzazioni giovanili e di altri portatori di interessi. Unitamente al PRR nazionale modificato è stata presentata la sintesi delle consultazioni. A norma dell'articolo 19 del regolamento (UE) 2021/241, la Commissione ha valutato la pertinenza, l'efficacia, l'efficienza e la coerenza del PRR modificato, conformemente agli orientamenti per la valutazione di cui all'allegato V del medesimo regolamento.

Aggiornamenti basati sull'articolo 18, paragrafo 2, del regolamento (UE) 2021/241

- (8) Il PRR modificato presentato dal Belgio aggiorna 43 misure per tenere conto del contributo finanziario massimo aggiornato. Poiché il contributo finanziario massimo per il Belgio è sceso da 5 923 953 327 EUR³ a 4 523 383 959 EUR⁴, lo Stato membro ha spiegato che non è più possibile finanziare tutte le misure del PRR belga originario. Per ridurre il livello di attuazione richiesto di 29 investimenti rispetto al piano originario e per includere nel capitolo dedicato al piano REPowerEU, in conformità dell'articolo 21 quater, paragrafo 2, del regolamento (UE) 2021/241, sette misure che erano già incluse nella decisione di esecuzione del Consiglio adottata, il Belgio ha proposto di eliminare sette investimenti.
- (9) Il PRR modificato non contiene più determinate misure che figuravano nell'ambito delle componenti 1.1: "Ristrutturazione"; 1.2 "Tecnologie energetiche emergenti"; 2.2. "Pubblica amministrazione"; 3.3: "Spostamento modale"; 5.2: "Sostegno dell'attività economica"; e 5.3: "Economia circolare". Tali misure riguardano l'investimento I-1.06: "Ristrutturazione di edifici pubblici" della Regione vallona; I-1.13: Renolab:

³ Tale importo corrisponde alla dotazione finanziaria al netto della quota proporzionale delle spese del Belgio di cui all'articolo 6, paragrafo 2, del regolamento (UE) 2021/241, calcolata in base alla metodologia di cui all'articolo 11 del medesimo regolamento.

⁴ Tale importo corrisponde alla dotazione finanziaria al netto della quota proporzionale delle spese del Belgio di cui all'articolo 6, paragrafo 2, del regolamento (UE) 2021/241, calcolata in base alla metodologia di cui all'articolo 11 del medesimo regolamento.

"Laboratorio di ristrutturazione" della Regione di Bruxelles-Capitale; I-1.20: "Reti di calore rinnovabile" della Regione fiamminga; I-2.12: "Digitalizzazione delle amministrazioni regionali e locali" della Regione vallona; I-3.05: "Autobus ad alta frequenza" della Regione vallona; I-5.09: "R&S: invito a presentare proposte per il sostegno della R&S nel settore aeronautico e spaziale" dello Stato federale; e investimento I-5.17: "Economia circolare e costruzione circolare" della Regione fiamminga. La descrizione di queste misure e i traguardi e gli obiettivi associati dovrebbero pertanto essere rimossi dalla decisione di esecuzione del Consiglio.

- (10) Il PRR modificato presentato dal Belgio modifica inoltre misure nell'ambito della componente 1.1: "Ristrutturazione"; 1.2: "Tecnologie energetiche emergenti"; 1.3: "Clima e ambiente"; 2.2: "Pubblica amministrazione"; 2.3: "Fibra ottica, 5G e nuove tecnologie"; 3.1: "Infrastrutture ciclabili e pedonali"; 3.2: "Spostamento modale"; 4.1: "Istruzione 2.0", 4.3: "Infrastruttura sociale"; 5.1: "Formazione e mercato del lavoro"; 5.2: "Sostegno dell'attività economica"; e 5.3: "Economia circolare", al fine di rispecchiare il contributo finanziario massimo aggiornato. La modifica riguarda il traguardo 1, gli obiettivi 5, 6 e 7, la descrizione della riforma R-1.01: "Miglioramento del regime di sovvenzioni energetiche" della Regione fiamminga e la descrizione dell'investimento I-1.03: "Ristrutturazione degli alloggi sociali" della Comunità germanofona nell'ambito della componente 1.1: "Ristrutturazione"; gli obiettivi 12 e 14 e la descrizione dell'investimento I-1.07: "Ristrutturazione di edifici pubblici - enti locali & sport" della Regione vallona, nell'ambito della componente 1.1: "Ristrutturazione"; gli obiettivi 11 e 14 e la descrizione dell'investimento I-1.08: "Ristrutturazione di edifici pubblici" della Regione di Bruxelles-Capitale, nell'ambito della componente 1.1: "Ristrutturazione"; gli obiettivi 13 e 14 e la descrizione dell'investimento I-1.09: "Ristrutturazione di edifici pubblici - scuole" della Comunità francofona, nell'ambito della componente 1.1: "Ristrutturazione"; gli obiettivi 13 e 15 e la descrizione dell'investimento I-1.10: "Ristrutturazione di edifici pubblici - sport & IPPJ" della Comunità francofona, nell'ambito della componente 1.1: "Ristrutturazione"; gli obiettivi 13 e 16 e la descrizione dell'investimento I-1.11: "Ristrutturazione di edifici pubblici - università" della Comunità francofona, nell'ambito della componente 1.1: "Ristrutturazione"; il traguardo 23 dell'investimento I-1.16 "Una catena del valore industriale per la transizione all'idrogeno" della Regione fiamminga, nell'ambito della componente 1.2: "Tecnologie energetiche emergenti"; i traguardi 25 e 26 e la descrizione dell'investimento I-1.17 "Una catena del valore industriale per la transizione all'idrogeno" della Regione vallona, nell'ambito della componente 1.2: "Tecnologie energetiche emergenti"; i traguardi 27 e 28 dell'investimento I-1.18 "Sviluppo dell'industria a basse emissioni di carbonio" della Regione vallona, nell'ambito della componente 1.2: "Tecnologie energetiche emergenti"; gli obiettivi 36, 37, 38 e 39 e la descrizione dell'investimento I-1.22: "Biodiversità e adattamento ai cambiamenti climatici" della Regione vallona, nell'ambito della componente 1.3: "Clima e ambiente"; i traguardi 41 e 42, l'obiettivo 43 e la descrizione dell'investimento I-1.24: "Blue Deal" della Regione fiamminga, nell'ambito della componente 1.3: "Clima e ambiente"; il traguardo 65 dell'investimento I-2.07: "Digitalizzazione dell'Office de la Naissance et de l'Enfance (ONE)" della Comunità francofona, nell'ambito della componente 2.2: "Pubblica amministrazione"; gli obiettivi 66 e 67 e la descrizione dell'investimento I-2.08: "Digitalizzazione del settore culturale e dei media" della Comunità francofona, nell'ambito della componente 2.2: "Pubblica amministrazione"; il traguardo 68 e la descrizione dell'investimento I-2.09: "Digitalizzazione dell'amministrazione pubblica fiamminga" della Regione fiamminga, nell'ambito della

componente 2.2: "Pubblica amministrazione"; l'obiettivo 85, il traguardo 86, gli obiettivi 87 e 88 e la descrizione dell'investimento I-2.15: "Migliorare la connettività (interna) delle scuole, come pure di 35 parchi commerciali un Vallonia" della Regione vallona, nell'ambito della componente 2.3: "Fibra ottica, 5G e nuove tecnologie"; il traguardo 94, gli obiettivi 95 e 96 e la descrizione dell'investimento I-3.01: "Infrastrutture ciclabili" della Regione fiamminga e la descrizione dell'investimento I-3.03: "Infrastrutture ciclabili - Vélo Plus - RBC" della Regione di Bruxelles-Capitale, nell'ambito della componente 3.1: "Infrastrutture ciclabili e pedonali"; l'obiettivo 113 dell'investimento I-3.14: "Sovvenzioni allo spostamento modale" della Regione di Bruxelles-Capitale, nell'ambito della componente 3.2: "Spostamento modale"; gli obiettivi 114 e 115 e la descrizione dell'investimento I-3.17: "Ecologizzazione del parco autobus - RBC" della Regione di Bruxelles-Capitale, nell'ambito della componente 3.3: "Ecologizzazione dei trasporti su strada"; la descrizione dell'investimento I-4.01: "Digisprong" della Comunità fiamminga, nell'ambito della componente 4.1: "Istruzione 2.0"; gli obiettivi 151, 152 e 153 e la descrizione dell'investimento I-4.12: "Sviluppo dell'edilizia di pubblica utilità e alloggi per persone vulnerabili" della Regione vallona, nell'ambito della componente 4.3: "Infrastruttura sociale"; l'obiettivo 160 e la descrizione dell'investimento I-5.03: "Potenziamento delle infrastrutture di formazione avanzata" della Regione vallona, nell'ambito della componente 5.1: "Formazione e mercato del lavoro"; l'obiettivo 165 e la descrizione dell'investimento I-5.04: "Campagna a favore dell'apprendimento e della carriera" della Regione fiamminga, nell'ambito della componente 5.1: "Formazione e mercato del lavoro"; l'obiettivo 166 e la descrizione dell'investimento I-5.05: "Strategia per il rilancio del mercato del lavoro" della Regione di Bruxelles-Capitale, nell'ambito della componente 5.1: "Formazione e mercato del lavoro"; l'obiettivo 169 dell'investimento I-5.06: "Competenze digitali" della Regione fiamminga, nell'ambito della componente 5.1: "Formazione e mercato del lavoro"; il traguardo 171 e la descrizione dell'investimento I-5.07: "Apprendimento digitale permanente" della Regione vallona, nell'ambito della componente 5.1: "Formazione e mercato del lavoro"; il traguardo 186 e l'obiettivo 187 dell'investimento I-5.11 "Rafforzamento della R&S" della Regione fiamminga, nell'ambito della componente 5.2: "Sostegno dell'attività economica"; l'obiettivo 192 dell'investimento I-5.13: "Digitalizzazione del settore del turismo vallone" della Regione vallona, nell'ambito della componente 5.2: "Sostegno dell'attività economica"; il traguardo 201, l'obiettivo 202 e la descrizione dell'investimento I-5.16 "Sviluppo dell'economia circolare" della Regione vallona, nell'ambito della componente 5.3: "Economia circolare". Le descrizioni, i traguardi e gli obiettivi summenzionati sono stati modificati per ridurre il livello di attuazione richiesto rispetto al piano originale al fine di rispecchiare la dotazione ridotta. La decisione di esecuzione del Consiglio dovrebbe essere modificata di conseguenza.

- (11) In conformità dell'articolo 21 quater, paragrafo 2, del regolamento (UE) 2021/241, data la riduzione del contributo finanziario massimo, il capitolo dedicato al piano REPowerEU presentato dal Belgio comprende anche tre misure già incluse nella decisione di esecuzione del Consiglio del 13 luglio 2021. In particolare il Belgio ha incluso nel capitolo dedicato al piano REPowerEU tre investimenti: l'investimento I-1.14: "Rete dorsale per H₂ e CO₂" dello Stato federale e i relativi traguardi (16 e 17); l'investimento I-1.19: "Piattaforma di ricerca sulla transizione energetica" della Regione vallona e i relativi traguardi (29 e 30); l'investimento I-1.21: "Isola energetica offshore" dello Stato federale e i relativi traguardi (33, 34 e 35), che sono tutti investimenti nell'ambito della componente 1.2: "Tecnologie energetiche emergenti". Nel capitolo dedicato al piano REPowerEU, il Belgio ha incluso anche parte di tre

investimenti e di una riforma già presenti nella decisione di esecuzione del Consiglio del 13 luglio 2021. Si tratta in particolare dell'investimento I-3.10: "Ferrovia - rete efficiente" dello Stato federale, nell'ambito della componente 3.2: "Spostamento modale"; dell'investimento I-3.17: "Ecologizzazione del parco autobus - RBC" della Regione di Bruxelles-Capitale, nell'ambito della componente 3.3: "Ecologizzazione dei trasporti su strada"; l'investimento I-3.18: "Stazioni di ricarica - FED" dello Stato federale, nell'ambito della componente 3.3: "Ecologizzazione dei trasporti su strada" e la riforma R-1.03: "Miglioramento del regime di sovvenzioni energetiche" della Comunità germanofona, nell'ambito della componente 1.1: "Ristrutturazione". Su tale base, la decisione di esecuzione del Consiglio dovrebbe essere modificata al fine di rispecchiare le misure modificate.

- (12) La Commissione ritiene che i motivi addotti dal Belgio giustifichino l'aggiornamento a norma dell'articolo 18, paragrafo 2, del regolamento (UE) 2021/241.

Richiesta di prestito basata sull'articolo 14, paragrafo 2, del regolamento (UE) 2021/24

- (13) Il PRR modificato presentato dal Belgio contiene la richiesta di un prestito per tre misure che, in virtù della decisione di esecuzione del Consiglio del 13 luglio 2021, erano state finanziate con un contributo finanziario non rimborsabile, ma che il Belgio propone di finanziare con un sostegno sotto forma di prestito. Si tratta in particolare dell'investimento I-2.05: "Digitalizzazione SPF", sottomisura 7: "Digitalizzazione della gestione delle procedure di asilo e di immigrazione" dello Stato federale, nell'ambito della componente 2.2: "Pubblica amministrazione"; l'investimento I-3.03: "Infrastrutture ciclabili – Vélo Plus - FED", dello Stato federale, nell'ambito della componente 3.2: "Spostamento modale"; e l'investimento I-3.04: "Infrastrutture ciclabili e pedonali - Schuman" dello Stato federale, nell'ambito della componente 3.1: "Infrastrutture ciclabili e pedonali".
- (14) La richiesta di prestito comprende anche il finanziamento di tre misure incluse nel capitolo dedicato al piano REPowerEU: investimento I-7.15: "Rete dorsale per l'idrogeno" dello Stato federale, nell'ambito della componente 7.2: "Tecnologie energetiche emergenti"; investimento I-7.20: "Isola energetica offshore" dello Stato federale, nell'ambito della componente 7.3: "Trasferimento Energie rinnovabili e l'investimento I-7.25: "Infrastrutture di ricarica per autobus" della Regione di Bruxelles-Capitale, nell'ambito della componente 7.4: "Mobilità".
- (15) La Commissione ha valutato il PRR modificato, comprendente il capitolo dedicato al piano REPowerEU, sulla base dei criteri di valutazione stabiliti all'articolo 19, paragrafo 3, del regolamento (UE) 2021/241.

Modifiche basate sull'articolo 21 del regolamento (UE) 2021/241

- (16) Le modifiche del PRR presentate dal Belgio a causa di circostanze oggettive riguardano 34 misure.
- (17) Il Belgio ha spiegato che 12 misure non sono più pienamente realizzabili a causa dell'elevata inflazione, che incide in particolare sulle materie prime e sul costo del lavoro. Si tratta degli obiettivi 12 e 14 dell'investimento I-1.07: "Ristrutturazione di edifici pubblici - enti locali & sport" della Regione vallona, nell'ambito della componente 1.1: "Ristrutturazione"; degli obiettivi 13 e 14 dell'investimento I-1.09: "Ristrutturazione di edifici pubblici - scuole" della Comunità francofona, nell'ambito della componente 1.1: "Ristrutturazione"; degli obiettivi 13 e 14 dell'investimento I-1.10: "Ristrutturazione di edifici pubblici - sport & IPPJ" della Comunità francofona, nell'ambito della componente 1.1: "Ristrutturazione"; degli obiettivi 11 e 14

dell'investimento I-1.11: "Ristrutturazione di edifici pubblici - università" della Comunità francofona, nell'ambito della componente 1.1: "Ristrutturazione"; degli obiettivi 36 e 37, del traguardo 38 e dell'obiettivo 39 dell'investimento I-1.22: "Biodiversità e adattamento ai cambiamenti climatici" della Regione vallona, nell'ambito della componente 1.3: "Clima e ambiente"; del traguardo 94, degli obiettivi 95 e 96 e della descrizione dell'investimento I-3.01: "Infrastrutture ciclabili" della Regione fiamminga, nell'ambito della componente 3.1: "Infrastrutture ciclabili e pedonali"; degli obiettivi 95 e 96 e della descrizione dell'investimento I-3.02: "Infrastruttura ciclabile - Corridoi Vélo" della Regione vallona, nell'ambito della componente 3.1: "Infrastrutture ciclabili e pedonali"; della descrizione dell'investimento I-3.03: "Infrastrutture ciclabili - Vélo Plus - RBC" della Regione di Bruxelles-Capitale, nell'ambito della componente 3.1: "Infrastrutture ciclabili e pedonali"; degli obiettivi 121, 122 e 123 e della descrizione dell'investimento I-3.18: "Stazioni di ricarica - FED" dello Stato federale, nell'ambito della componente 3.3: "Ecologizzazione dei trasporti su strada"; degli obiettivi 151 e 153 e della descrizione dell'investimento I-4.12: "Sviluppo dell'edilizia di pubblica utilità e alloggi per persone vulnerabili" della Regione vallona, nell'ambito della componente 4.3: "Infrastruttura sociale"; dell'obiettivo 190 dell'investimento I-5.12: "Trasferimento di generi alimentari e sviluppo di piattaforme logistiche" della Regione vallona, nell'ambito della componente 5.2: "Sostegno dell'attività economica"; e dell'obiettivo 192 dell'investimento I-5.13: "Digitalizzazione del settore del turismo vallone" della Regione vallona, nell'ambito della componente 5.2: "Sostegno dell'attività economica". Su questi presupposti il Belgio ha chiesto di ridurre il livello di attuazione richiesto delle misure summenzionate. La decisione di esecuzione del Consiglio dovrebbe essere modificata di conseguenza.

- (18) Il Belgio ha spiegato che l'investimento I-1.12: "Ristrutturazione di edifici pubblici - cultura" della Comunità francofona, nell'ambito della componente 1.1: "Ristrutturazione" non è più realizzabile poiché la spesa stimata iniziale, indicata nel PRR originario, è aumentata a causa dell'elevata inflazione. Tenendo conto delle risorse liberate a seguito della rimozione di altre misure a norma dell'articolo 21 del regolamento (UE) 2021/241, il Belgio ha tuttavia mantenuto il livello richiesto di attuazione degli obiettivi associati.
- (19) Il Belgio ha inoltre spiegato che tre misure non sono più pienamente realizzabili a causa dell'elevata inflazione e delle perturbazioni della catena di approvvigionamento, elementi questi che incidono in particolare sulle materie prime, sul lavoro o sui chip elettronici. Si tratta degli obiettivi 122 e 123 e della descrizione della riforma R-3.04: "Stazioni di ricarica - WAL" della Regione vallona, nell'ambito della componente 3.3: "Ecologizzazione dei trasporti su strada"; degli obiettivi 160 e 163 dell'investimento I-5.03: "Potenziamento delle infrastrutture di formazione avanzata" della Regione vallona, nell'ambito della componente 5.1: "Formazione e mercato del lavoro"; del traguardo 171 dell'investimento I-5.07: "Apprendimento digitale permanente" della Regione vallona, nell'ambito della componente 5.1: "Formazione e mercato del lavoro". Su questi presupposti il Belgio ha chiesto di modificare le misure summenzionate; la decisione di esecuzione del Consiglio dovrebbe essere modificata di conseguenza.
- (20) Il Belgio ha spiegato che cinque misure non sono più pienamente realizzabili a causa di difficoltà giuridiche impreviste che esulano dal controllo delle autorità, in particolare la necessità di adottare un nuovo atto giuridico a seguito di una sentenza della Corte costituzionale, l'incompetenza dello Stato federale in determinate materie

di regolamentazione, problemi imprevisti di conformità al diritto dell'Unione o negoziazioni prolungate con i portatori di interessi. A seconda delle misure interessate, tali difficoltà riguardano, ad esempio, la necessità di adottare un nuovo atto giuridico a seguito di una sentenza della Corte costituzionale, l'incompetenza dello Stato federale in determinate materie di regolamentazione o problemi imprevisti di conformità al diritto dell'Unione. Si tratta del traguardo 15 e della descrizione della riforma R-1.04: "Quadro normativo in materia di mercati dell'idrogeno e del CO2" dello Stato federale, nell'ambito della componente 1.2: "Tecnologie energetiche emergenti"; del traguardo 23 dell'investimento I-1.16: "Una catena del valore industriale per la transizione all'idrogeno" della Regione fiamminga, nell'ambito della componente 1.2: "Tecnologie energetiche emergenti"; del traguardo 127 e della descrizione della riforma R-4.01: "Digisprong" della Comunità fiamminga, nell'ambito della componente 4.1: "Istruzione 2.0"; del traguardo 129 e della descrizione della riforma R-4.03: "Piano d'azione globale contro l'abbandono scolastico" della Comunità francofona, nell'ambito della componente 4.1: "Istruzione 2.0"; del traguardo 139 e della descrizione della riforma R-4.05: "Strategia di riqualificazione" della Regione di Bruxelles-Capitale, nell'ambito della componente 4.2: "Formazione e occupazione dei gruppi vulnerabili". Su questi presupposti il Belgio ha chiesto di modificare le misure summenzionate; la decisione di esecuzione del Consiglio dovrebbe essere modificata di conseguenza.

- (21) Il Belgio ha spiegato che cinque misure non sono più pienamente realizzabili a causa di difficoltà tecniche impreviste che esulano dal controllo delle autorità. Si tratta, ad esempio, di difficoltà nell'assunzione di personale specializzato e di problemi imprevisti in materia di sicurezza. Tale richiesta riguarda il traguardo 19 dell'investimento I-1.15: "Una catena del valore industriale per la transizione all'idrogeno" dello Stato federale, nell'ambito della componente 1.2: "Tecnologie energetiche emergenti"; del traguardo 61 dell'investimento I-2.05: "Digitalizzazione SPF, sottomisura 10: Sportello digitale unico" dello Stato federale, nell'ambito della componente 2.2: "Pubblica amministrazione"; il traguardo 106, l'obiettivo 107 e la descrizione dell'investimento I-3.11: "Canal Albert e Trilogiport" della Regione vallona, nell'ambito della componente 3.2: "Spostamento modale"; l'obiettivo 144 dell'investimento I-4.07: "Strategia di riqualificazione" della Regione di Bruxelles-Capitale nell'ambito della componente 4.2: "Formazione e occupazione dei gruppi vulnerabili"; il traguardo 170 dell'investimento I-5.06: "Competenze digitali" della Regione fiamminga, nell'ambito della componente 5.1: "Formazione e mercato del lavoro". Su questi presupposti il Belgio ha chiesto di modificare i traguardi e gli obiettivi summenzionati; la decisione di esecuzione del Consiglio dovrebbe essere modificata di conseguenza.
- (22) Il Belgio ha inoltre spiegato che a causa di difficoltà tecniche impreviste l'investimento I-5.08: "Medicina nucleare" dello Stato federale, nell'ambito della componente 5.2: "Sostegno dell'attività economica" non è più pienamente realizzabile come inizialmente previsto. Secondo i risultati delle attività di R&S il progetto SMART non è attuabile. Il Belgio ha chiesto di sostituire il progetto anzidetto con due nuovi progetti e di prorogare il calendario di attuazione dell'intera misura. Si tratta di sopprimere il traguardo 178, di modificare il traguardo 179 e la descrizione dell'investimento I-5.08: "Medicina nucleare" dello Stato federale e di aggiungere due nuove misure I-5.08 bis: "Medicina nucleare - Approccio teranostico" dello Stato federale, e I-5.18: "SMELD: *State-of-the-art MEtal MELting Limiting waste during D&D*". Su questi presupposti il Belgio ha chiesto di apportare le modifiche anzidette; la decisione di esecuzione del Consiglio dovrebbe essere modificata di conseguenza.

- (23) Il Belgio ha inoltre spiegato che, a causa dell'insuccesso della procedura di appalto per circostanze che esulano dal suo controllo, l'investimento I-3.06: "Prolungamento della linea del tram" della Regione vallona non è più realizzabile come previsto originariamente. Per questo motivo, il Belgio ha chiesto di sostituire tale progetto con un nuovo investimento, nello specifico l'investimento I-3.20: "Ecologizzazione del parco autobus -WAL, nell'ambito della componente 3.3: "Ecologizzazione dei trasporti su strada". Questo comporta la soppressione della descrizione dell'investimento I-3.06: "Estensione della linea del tram" della Regione vallona e la modifica degli obiettivi 99, 100 e 101. Su questi presupposti il Belgio ha chiesto di apportare le modifiche anzidette; la decisione di esecuzione del Consiglio dovrebbe essere modificata di conseguenza.
- (24) Il Belgio ha spiegato che sei misure sono state modificate per attuare alternative migliori al fine di rispondere all'ambizione originaria della misura. Si tratta dell'obiettivo 44 e della descrizione dell'investimento I-2.01: "Società digitale cibersicura e resiliente" dello Stato federale, nell'ambito della componente 2.1: "Cibersicurezza", al fine di fornire una soluzione permanente che garantisca l'affidabilità dei siti internet, mediante la creazione di plug-in del browser piuttosto che mediante l'acquisto di certificati la cui validità è solo temporanea. Si tratta inoltre del traguardo 77 e della descrizione della riforma R-2.01: "Semplificazione delle procedure amministrative: e-government per le imprese, semplificazione delle procedure amministrative" dello Stato federale, nell'ambito della componente 2.2: "Pubblica amministrazione", al fine di digitalizzare le procedure relative alla creazione, alla modifica e allo scioglimento di un'impresa. Ciò riguarda la descrizione dell'investimento I-2.13: "Copertura di zone bianche mediante lo sviluppo di reti di fibra ottica ultraveloce" della Comunità germanofona, nell'ambito della componente 2.3: "Fibra ottica, 5G e nuove tecnologie", al fine di descrivere una struttura di capitale volta alla cooperazione con il settore privato che corrisponda meglio alle aspettative di tale settore. Si tratta dell'obiettivo 146 dell'investimento I-4.08: "Inclusione digitale per il Belgio" dello Stato federale, nell'ambito della componente 4.2: "Formazione e occupazione dei gruppi vulnerabili", al fine di ridurre i costi operativi liberando risorse per finanziare un numero più elevato di progetti; del traguardo 175 e della descrizione della riforma R-5.01: "Regime di cumulo e mobilità verso settori con carenze di manodopera" dello Stato federale, obiettivo 174 e descrizione della riforma R-5.03: "Conto di apprendimento" dello Stato federale, nell'ambito della componente 5.1: "Formazione e mercato del lavoro", al fine di facilitare l'accesso alla formazione delle persone temporaneamente disoccupate. Su questi presupposti il Belgio ha chiesto di modificare le misure summenzionate; la decisione di esecuzione del Consiglio dovrebbe essere modificata di conseguenza.
- (25) La Commissione ritiene che i motivi addotti dal Belgio giustifichino la modifica a norma dell'articolo 21, paragrafo 2, del regolamento summenzionato.

Correzione di errori materiali

- (26) Nel testo della decisione di esecuzione del Consiglio sono stati rilevati 14 errori materiali che incidono su 10 traguardi e obiettivi e su 20 misure. La decisione di esecuzione del Consiglio dovrebbe essere modificata per correggere tali errori materiali che alterano il contenuto del PRR presentato alla Commissione il 30 aprile 2021, come convenuto tra la Commissione e il Belgio. Gli errori materiali riguardano: il traguardo 2 della riforma R-1.02: "Miglioramento del regime di sovvenzioni energetiche" della Regione di Bruxelles-Capitale, nell'ambito della componente 1.1: "Ristrutturazione"; gli obiettivi 12 e 13 e la descrizione dell'investimento I-1.04:

"Ristrutturazione di edifici pubblici" dello Stato federale, nell'ambito della componente 1.1: "Ristrutturazione"; gli obiettivi 13 e 14 e la descrizione dell'investimento I-1.05: "Ristrutturazione di edifici pubblici" della Regione fiamminga, nell'ambito della componente 1.1: "Ristrutturazione"; la descrizione dell'investimento I-2.02: "Cibersicurezza: 5G" dello Stato federale; il traguardo 58 e la descrizione dell'investimento I-2.05: "Digitalizzazione SPF" dello Stato federale, nell'ambito della componente 2.2: "Pubblica amministrazione"; la descrizione dell'investimento I-3.04: "Infrastrutture ciclabili e pedonali - Schuman" dello Stato federale; la descrizione dell'investimento I-3.10: "Ferrovia - rete efficiente" dello Stato federale, nell'ambito della componente 3.2: "Spostamento modale"; il traguardo 126 e la descrizione della riforma R-3.03: "Veicoli aziendali a emissioni zero - FED" dello Stato federale; la descrizione della riforma R-3.05: "Stazioni di ricarica - RBC" della Regione di Bruxelles-Capitale; la descrizione della riforma R-3.07: "Frode in materia di emissioni" della Regione fiamminga; la descrizione dell'investimento I-3.19: "Stazioni di ricarica - VLA" della Regione fiamminga; la descrizione dell'investimento I-3.07: "Estensione della linea della metropolitana" della Regione vallona, nell'ambito della componente 3.2: "Spostamento modale"; la descrizione dell'investimento I-3.09: "Ferrovia - Stazioni ferroviarie accessibili e multimodali" dello Stato federale, nell'ambito della componente 3.2: "Spostamento modale"; la descrizione dell'investimento I-3.16: "Ecologizzazione del parco autobus - VLA" della Regione fiamminga, nell'ambito della componente 3.3: "Ecologizzazione dei trasporti su strada"; la descrizione della riforma R-4.02: "Fondo per la promozione dell'istruzione superiore" della Comunità fiamminga, nell'ambito della componente 4.1: "Istruzione 2.0"; l'obiettivo 134 dell'investimento I-4.02: "Fondo per la promozione dell'istruzione superiore" della Comunità fiamminga, nell'ambito della componente 4.1: "Istruzione 2.0"; l'obiettivo 133 dell'investimento I-4.04: "Strategia digitale per l'istruzione superiore e l'apprendimento degli adulti" della Comunità francofona, nell'ambito della componente 4.1: "Istruzione 2.0"; gli obiettivi 131, 132 e 133 e la descrizione dell'investimento I-4.06: "Trasformazione digitale dell'istruzione" della Comunità germanofona, nell'ambito della componente 4.1: "Istruzione 2.0"; la descrizione della riforma R-5.04: "Apprendimento permanente" della Comunità fiamminga nell'ambito della componente 5.1: "Formazione e mercato del lavoro"; e la descrizione della riforma R-6.02: "Revisioni della spesa pubblica - Norma fiamminga in materia di revisione generale e spesa pubblica" delle Fiandre, nell'ambito della componente 6.1: "Revisioni della spesa pubblica". Tali correzioni non influiscono sull'attuazione delle misure in questione.

Capitolo dedicato al piano REPowerEU basato sull'articolo 21 quater del regolamento (UE) 2021/241

- (27) Il capitolo dedicato al piano REPowerEU comprende quattro nuove riforme e 17 nuovi investimenti. La prima riforma consiste nella revisione del codice in materia di gestione dell'aria, del clima e dell'energia (COBRACE) di Bruxelles, che raggruppa diversi regolamenti in materia di efficienza ambientale ed energetica (R-7.01). Tale riforma introduce l'obbligo di ristrutturazione degli edifici al fine di aumentarne l'efficienza energetica. La seconda riforma concerne la revisione della procedura di ricorso al Consiglio di Stato per quanto riguarda le decisioni in materia di investimenti nel settore energetico e di progetti centrati sull'energia rinnovabile, rendendole prioritarie e abbreviando i termini della rispettiva procedura (R-7.02). La terza riforma introduce l'obbligo di installare pannelli solari fotovoltaici negli edifici privati il cui consumo di energia elettrica è superiore a 1 gigawattora all'anno e negli edifici pubblici il cui consumo di energia elettrica è superiore a 250 megawattora all'anno,

nelle Fiandre (R-7.03). La quarta riforma consiste nello snellire e abbreviare le procedure di autorizzazione riguardanti progetti di energia rinnovabile in Vallonia (R-7.04).

- (28) Otto nuovi investimenti promuovono l'efficienza energetica degli edifici, nell'ambito della componente 7.1: "Ristrutturazione di edifici". Si tratta del regime di sovvenzioni energetiche per la ristrutturazione di alloggi privati a sostegno delle famiglie a basso reddito nella regione di Bruxelles-Capitale (I-7.01); dell'installazione di pompe di calore e pannelli solari in alloggi sociali nella Regione vallona (I-7.04); dell'installazione di stazioni di ricarica, pannelli solari e illuminazione a LED in edifici pubblici federali (I-7.05); della ristrutturazione di quattro edifici pubblici nella Regione fiamminga (I-7.06); dell'installazione di pannelli solari nelle scuole pubbliche nella Regione fiamminga (I-7.07); di audit energetici e completamento delle misure energetiche negli edifici adibiti all'assistenza nella Regione fiamminga (I-7.08); del completamento delle opere energetiche nel nuovo edificio *Vlaamse Radio en Televisie* della Regione fiamminga (I-7.09); e del completamento delle opere di isolamento, dell'installazione di pompe di calore, di pannelli solari e di illuminazione a LED negli edifici dell'*Agentschap Wegen en Verkeer* della Regione fiamminga (I-7.10).
- (29) Tre nuovi investimenti finanziano le tecnologie energetiche emergenti, nell'ambito della componente 7.2: "Nuove tecnologie energetiche emergenti". Si tratta di progetti di R&S per ottimizzare l'infrastruttura per l'importazione di idrogeno o di energia elettrica, dello Stato federale (I-7.12); di incentivi finanziari per progetti di efficienza energetica, quali la gestione del calore industriale o la cattura e lo stoccaggio del carbonio, per la produzione di energia rinnovabile e per la creazione di catene del valore dell'idrogeno o delle batterie elettriche, della Regione vallona (I-7.13); del finanziamento di tecniche di risparmio energetico, riscaldamento verde e di progetti connessi all'energia rinnovabile nel settore agricolo, della Regione fiamminga (I-7.14).
- (30) Quattro nuovi investimenti contribuiscono alla diffusione delle energie rinnovabili, nell'ambito della componente 7.3: "Energie rinnovabili". Si tratta di studi di fattibilità tecnica, economica e finanziaria riguardanti pannelli solari galleggianti nel Mare del Nord, portando il livello di maturità tecnologica da 4 a 7 (I-7.16); del finanziamento per la trasformazione in rete intelligente della rete elettrica, nella Regione vallona (I-7.17); del finanziamento di nuove tecnologie nel settore delle celle fotovoltaiche e dell'energia solare e dell'elettrificazione delle infrastrutture portuali (I-7.18); della riduzione delle restrizioni all'installazione di turbine eoliche nelle vicinanze di aeroporti (I-7.19).
- (31) Due nuovi investimenti contribuiscono a ridurre la domanda di energia e a decarbonizzare il trasporto su strada, nell'ambito della componente 7.4: "Mobilità". Si tratta della sostituzione di vecchi apparecchi di illuminazione (lampade al sodio ad alta e bassa pressione) con sistemi di illuminazione a LED di autostrade e gallerie, nella Regione fiamminga (I-7.23); dell'installazione di stazioni di ricarica notturne e occasionali per autobus elettrici, nella Regione di Bruxelles-Capitale (I-7.25).
- (32) Il capitolo dedicato al piano REPowerEU contribuisce inoltre ad affrontare la povertà energetica mediante il regime di sovvenzioni energetiche per le ristrutturazioni di alloggi privati per sostenere le famiglie a basso reddito nella regione di Bruxelles-Capitale (I-7.01) e gli investimenti in pompe di calore e pannelli solari per gli alloggi sociali nella Regione vallona (I-7.04).
- (33) Il capitolo dedicato al piano REPowerEU contiene anche una misura rafforzata, nell'ambito della componente 7.1: "Ristrutturazione di edifici". L'investimento I-7.02:

"Miglioramento del regime di sovvenzioni energetiche" della Regione fiamminga, che migliora sostanzialmente il livello di ambizione della misura R-1.01, sottoinvestimento i) "Miglioramento del regime di sovvenzioni nel settore dell'energia" della Regione fiamminga, già incluso nel PRR originario.

- (34) In considerazione della riduzione del contributo finanziario massimo di 1 400 569 368 EUR, il Belgio ha incluso nel capitolo dedicato al piano REPowerEU nove misure già presenti nella decisione di esecuzione del Consiglio del 13 luglio 2021, conformemente all'articolo 21 quater, paragrafo 2. Tali misure comparivano nella decisione di esecuzione del Consiglio nell'ambito delle componenti 1.1: "Ristrutturazione", 1.2: "Tecnologie energetiche emergenti"; 3.2: "Spostamento modale" e 3.3: "Ecologizzazione dei trasporti su strada". I costi stimati di queste misure ammontano a 324 941 685 EUR.
- (35) La Commissione ha valutato il PRR modificato, comprendente il capitolo dedicato al piano REPowerEU e la richiesta di sostegno sotto forma di prestito, in conformità dell'articolo 19, paragrafo 3, del regolamento (UE) 2021/241.

Risposta equilibrata che contribuisce ai sei pilastri

- (36) Conformemente all'articolo 19, paragrafo 3, lettera a), e all'allegato V, criterio 2.1, del regolamento (UE) 2021/241, il PRR modificato, comprendente il capitolo dedicato al piano REPowerEU, rappresenta in ampia misura (rating A) una risposta globale e adeguatamente equilibrata alla situazione economica e sociale, in quanto contribuisce in modo adeguato a tutti e sei i pilastri di cui all'articolo 3 del citato regolamento, tenendo conto delle sfide specifiche affrontate dallo Stato membro interessato e della dotazione finanziaria dello stesso.
- (37) Il PRR originario rappresentava una risposta globale e adeguatamente equilibrata (rating A) alla situazione economica e sociale dell'epoca e contribuiva in modo adeguato a tutti e sei i pilastri di cui all'articolo 3 del regolamento (UE) 2021/241.
- (38) Il PRR modificato, comprendente il capitolo dedicato al piano REPowerEU, continua a coprire in modo globale i sei pilastri e contiene un considerevole numero di componenti che sostengono più di un pilastro. Nonostante le misure eliminate dal PRR originario sulla base degli articoli 18 e 21 del regolamento (UE) 2021/241, la gamma di azioni del PRR modificato, comprendente il capitolo dedicato al piano REPowerEU, corrisponde agli obiettivi del dispositivo, con un adeguato equilibrio generale tra i pilastri, grazie alle misure reintrodotte nel capitolo dedicato al piano REPowerEU a norma dell'articolo 21 quater, paragrafo 3, del medesimo regolamento. In particolare, le misure incluse nel capitolo dedicato al piano REPowerEU contribuiscono ai pilastri della transizione verde e della coesione sociale e territoriale.

Affrontare tutte o un sottoinsieme significativo delle sfide individuate nelle raccomandazioni specifiche per paese

- (39) Conformemente all'articolo 19, paragrafo 3, lettera b), e all'allegato V, criterio 2.2, del regolamento (UE) 2021/241, il PRR modificato, comprendente il capitolo dedicato al piano REPowerEU, è in grado di contribuire ad affrontare in modo efficace tutte o un sottoinsieme significativo delle sfide (rating A) individuate nelle pertinenti raccomandazioni specifiche per paese rivolte al Belgio, compresi gli aspetti di bilancio, o le sfide individuate in altri documenti pertinenti adottati ufficialmente dalla Commissione nell'ambito del semestre europeo.
- (40) In particolare, il PRR modificato tiene conto delle raccomandazioni specifiche per paese adottate formalmente dal Consiglio prima della valutazione del piano modificato

da parte della Commissione. Poiché il contributo finanziario massimo per il Belgio è stato rivisto verso il basso, la valutazione complessiva non tiene conto delle raccomandazioni del 2022 e del 2023 che non riguardano le sfide energetiche.

- (41) Dopo aver valutato i progressi compiuti nell'attuazione di tutte le pertinenti raccomandazioni specifiche per paese all'atto della presentazione del PRR nazionale modificato, la Commissione ritiene che la raccomandazione relativa alle misure intese a fornire liquidità per assistere le PMI (raccomandazione specifica per paese 2020.3.1) sia stata pienamente attuata. Sono stati compiuti progressi sostanziali rispetto alla raccomandazione di aumentare gli investimenti pubblici per le transizioni verde e digitale e per la sicurezza energetica (raccomandazione specifica per paese 2022.1.2), di incentrare gli investimenti sulla ricerca e innovazione (raccomandazioni specifiche per paese 2019.3.3 e 2020.3.9), di rafforzare la resilienza generale del sistema sanitario (raccomandazione specifica per paese 2020.1.2) e di mitigare l'impatto della crisi COVID-19 sul piano sociale e dell'occupazione (raccomandazione specifica per paese 2020.2.1).
- (42) Il PRR modificato comprende un'ampia serie di riforme e investimenti sinergici che contribuiscono ad affrontare efficacemente tutte o un sottoinsieme significativo delle sfide economiche e sociali delineate nelle raccomandazioni specifiche per paese rivolte al Belgio dal Consiglio nel contesto del semestre europeo, in particolare ampi investimenti nella digitalizzazione della pubblica amministrazione (raccomandazioni specifiche per paese 2019.4, 2020.3), la riforma del sistema pensionistico per migliorarne la sostenibilità di bilancio (raccomandazione specifica per paese 2019.1.4), investimenti nell'istruzione e a favore delle competenze (raccomandazioni specifiche per paese 2019.2.2, 2019.2.3, 2020.2.2) e investimenti nell'economia circolare (raccomandazione specifica per paese 2020.3.7).
- (43) Il capitolo dedicato al piano REPowerEU affronta le sfide individuate nelle raccomandazioni specifiche per paese relative alla politica energetica e alla transizione verde. Esso in particolare comprende misure che affrontano direttamente le raccomandazioni specifiche per paese 2023.4.2 e 2022.4.2 sulla necessità di intensificare i miglioramenti dell'efficienza energetica e la riduzione dell'uso di combustibili fossili negli edifici, ad esempio misure per migliorare l'efficienza energetica degli edifici mediante in particolare la ristrutturazione termica e l'installazione di pannelli solari e pompe di calore.
- (44) Il capitolo dedicato al piano REPowerEU comprende anche misure che affrontano direttamente le raccomandazioni specifiche per paese 2023.4.3 e 2022.4.3 sulla necessità di stimolare ulteriormente la decarbonizzazione dell'industria, quali: i) finanziamento di progetti nel settore della ricerca e sviluppo per ottimizzare le infrastrutture per l'importazione di idrogeno o di energia elettrica; ii) incentivi finanziari a favore di investimenti in progetti riguardanti l'efficienza energetica, ad esempio la gestione del calore industriale, o la cattura e lo stoccaggio del carbonio; iii) finanziamento di tecniche di risparmio energetico, riscaldamento verde e progetti connessi all'energia rinnovabile nel settore agricolo. Inoltre le misure contenute nel capitolo dedicato al piano REPowerEU affrontano direttamente le raccomandazioni specifiche per paese 2023.4.4 e 2022.4.3 riguardanti la necessità di promuovere l'offerta e l'utilizzo di trasporti pubblici e la mobilità dolce, ad esempio con l'acquisto di autobus elettrici e la diffusione delle rispettive infrastrutture di ricarica.
- (45) Infine il capitolo dedicato al piano REPowerEU comprende misure che affrontano direttamente le raccomandazioni specifiche per paese 2023.4.5 e 2022.4.4 sulla

necessità di accelerare la diffusione delle energie rinnovabili e delle relative infrastrutture di rete, ad esempio: i) una riforma delle procedure di ricorso al Consiglio di Stato per ridurre i tempi decisionali in materia di progetti energetici; ii) una revisione del quadro giuridico per snellire le procedure di autorizzazione riguardanti progetti di energia rinnovabile; iii) una riduzione delle restrizioni all'installazione di turbine eoliche nelle vicinanze di aeroporti; iv) un investimento nella rete di distribuzione dell'energia elettrica per creare reti intelligenti.

Contributo al potenziale di crescita, alla creazione di posti di lavoro e alla resilienza economica, sociale e istituzionale

- (46) Conformemente all'articolo 19, paragrafo 3, lettera c), e all'allegato V, criterio 2.3, del regolamento (UE) 2021/241, il PRR modificato, comprendente il capitolo dedicato al piano REPowerEU, è in grado di esercitare un elevato impatto (rating A) sul rafforzamento del potenziale di crescita, la creazione di posti di lavoro e la resilienza economica, sociale e istituzionale del Belgio, contribuendo all'attuazione del pilastro europeo dei diritti sociali, anche tramite la promozione di politiche per l'infanzia e la gioventù, e sull'attenuazione dell'impatto economico e sociale della crisi COVID-19, migliorando in tal modo la coesione economica, sociale e territoriale e la convergenza all'interno dell'Unione.
- (47) Dalla valutazione del PRR originario condotta conformemente all'articolo 19, paragrafo 3, lettera c), e all'allegato V, criterio 2.3, del regolamento (UE) 2021/241 è emerso che il piano avrebbe esercitato un elevato impatto (rating A) sul rafforzamento del potenziale di crescita, della creazione di posti di lavoro e della resilienza economica, sociale e istituzionale.
- (48) Il PRR modificato continua a includere riforme e investimenti significativi per affrontare le vulnerabilità dell'economia e della coesione economica, in particolare riforme volte ad aumentare la qualità della spesa pubblica e la partecipazione al mercato del lavoro, investimenti nella digitalizzazione, nella formazione e nel miglioramento delle competenze, come pure investimenti in ricerca, sviluppo e innovazione.
- (49) Il PRR modificato continua a includere riforme e investimenti significativi per affrontare le sfide sociali e migliorare la coesione sociale, compresa l'integrazione dei gruppi vulnerabili. Ad esempio, include riforme volte a contrastare la discriminazione sul mercato del lavoro, in particolare il basso tasso di occupazione delle persone provenienti da un contesto migratorio, riforme dei regimi di sovvenzioni energetiche per contribuire ad alleviare la povertà energetica, investimenti in infrastrutture sociali, compresi quelli per finanziare la ristrutturazione e la costruzione di alloggi sociali e strutture per l'infanzia.
- (50) Nell'ambito del PRR modificato, il livello di attuazione richiesto per alcune delle anzidette misure negli ambiti sociale e occupazionale è stato ridotto, con un impatto proporzionale sui risultati attesi. Il risultato della valutazione iniziale dell'impatto del piano sul rafforzamento del potenziale di crescita, della creazione di posti di lavoro e della resilienza economica, sociale e istituzionale rimane tuttavia invariato.

Non arrecare un danno significativo

- (51) Conformemente all'articolo 19, paragrafo 3, lettera d), e all'allegato V, criterio 2.4, del regolamento (UE) 2021/241, il PRR modificato, comprendente il capitolo dedicato al piano REPowerEU, è in grado di assicurare che nessuna misura (rating A) per l'attuazione delle riforme e dei progetti di investimento in esso inclusa arrechi un

danno significativo agli obiettivi ambientali ai sensi dell'articolo 17 del regolamento (UE) 2020/852 del Parlamento europeo e del Consiglio⁵ (principio "non arrecare un danno significativo").

- (52) Le modifiche delle misure incluse nel PRR originario non incidono sulla valutazione del principio "non arrecare un danno significativo", che rimane invariato.
- (53) Il Belgio ha presentato una valutazione del principio "non arrecare un danno significativo" per ciascuna nuova misura e misura riveduta del piano modificato, comprendente il capitolo dedicato al piano REPowerEU. Le informazioni fornite dimostrano che il piano garantirà il rispetto di tale principio. Inoltre, per le misure che richiedono la selezione di progetti in futuro, nei traguardi e negli obiettivi associati dovrebbero essere introdotte a tal fine specifiche garanzie di salvaguardia.

Contributo agli obiettivi di REPowerEU

- (54) Conformemente all'articolo 19, paragrafo 3, lettera d bis), e all'allegato V, criterio 2.12, del regolamento (UE) 2021/241, il capitolo dedicato al piano REPowerEU è in ampia misura (rating A) in grado di contribuire efficacemente alla sicurezza energetica, alla diversificazione dell'approvvigionamento energetico dell'Unione, all'aumento della diffusione delle energie rinnovabili e dell'efficienza energetica, all'incremento delle capacità di stoccaggio dell'energia o alla necessaria riduzione della dipendenza dai combustibili fossili entro il 2030.
- (55) Si prevede che l'attuazione delle misure incluse nel capitolo dedicato a REPowerEU sarà in grado di contribuire in particolare al sostegno degli obiettivi di cui all'articolo 21 quater, paragrafo 3, lettere b), c), d), e) e f), del regolamento (UE) 2021/241.
- (56) Mediante le nuove misure relative alla ristrutturazione di edifici pubblici e alloggi privati con prestazioni meno efficienti sotto il profilo energetico, il capitolo dedicato al piano REPowerEU ha rafforzato l'ambizione di migliorare efficacemente l'efficienza energetica degli edifici rispettando l'obiettivo di cui all'articolo 21 quater, paragrafo 3, lettera b), del regolamento (UE) 2021/241. Diverse misure (tra cui le misure I-7.04, I-7.05, I-7.07, I-7.09, I-7.10) prevedono l'installazione di pannelli solari o pompe di calore o l'installazione di dispositivi di illuminazione a LED. Una nuova riforma della regione di Bruxelles-Capitale (R-7.01) prevede la modifica del codice in materia di aria, clima ed energia (COBRACE) di Bruxelles al fine di introdurre nuovi obblighi in materia di ristrutturazione degli edifici. La componente "ristrutturazione" del capitolo dedicato al piano REPowerEU comprende anche una misura rafforzata della Regione fiamminga (I-7.02) che consiste in sovvenzioni per la ristrutturazione a fini di efficienza energetica di alloggi privati. Inoltre le misure presenti nel capitolo dedicato al piano REPowerEU relative alle componenti 7.2: "Nuove tecnologie energetiche emergenti"; e 7.3: "Energie rinnovabili" finanziano l'obiettivo di decarbonizzazione dell'industria e di aumento della quota e accelerazione della diffusione delle energie rinnovabile di cui all'articolo 21 quater, paragrafo 3, lettera b), del regolamento (UE) 2021/241. La misura I-7.13: "Invito alla decarbonizzazione dell'industria" della Regione vallona prevede incentivi finanziari per gli investimenti energetici nelle industrie della Regione vallona e per lo sviluppo di nuove industrie nel settore delle

⁵ Regolamento (UE) 2020/852 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 18 giugno 2020, relativo all'istituzione di un quadro che favorisce gli investimenti sostenibili e recante modifica del regolamento (UE) 2019/2088 (GU L 198 del 22.6.2020, pag. 13).

tecnologie verdi. La misura I-7.14: "Invito ad agire a favore del clima nel settore agricolo" della Regione fiamminga mira a sostenere gli investimenti che contribuiscono alla decarbonizzazione del settore agricolo. La decarbonizzazione dell'industria sarà perseguita anche dallo Stato federale che mira a ridurre l'uso del gas naturale sviluppando reti di trasporto dell'idrogeno (I-7.15) e finanziando progetti dimostrativi o di ricerca e sviluppo volti a ottimizzare l'infrastruttura per l'importazione di idrogeno o di energia elettrica (I-7.12). L'investimento I-7.17: "Ottimizzazione della distribuzione di energia" della Regione vallona mira a rendere le reti elettriche più intelligenti per far fronte alla crescente produzione decentrata di energia rinnovabile. Nel capitolo dedicato al piano REPowerEU sono presenti altre misure che sostengono la diversificazione dell'approvvigionamento energetico dell'Unione incoraggiando la diffusione delle energie rinnovabili, ad esempio un progetto pilota per l'installazione di pannelli solari galleggianti nel Mare del Nord (I-7.16) e l'isola energetica offshore (I-7.20) dello Stato federale, che consiste in un polo per collegare l'energia eolica offshore alla rete elettrica onshore. L'investimento I-7.19: "Eliminazione degli ostacoli alle energie rinnovabili" dello Stato federale mira a ridurre le restrizioni all'installazione di turbine eoliche nelle vicinanze di aeroporti, investendo in nuovi sistemi di navigazione aerea. La nuova riforma R-7.03: "Obbligo di installazione di pannelli fotovoltaici per i grandi consumatori" della Regione fiamminga mira a sostenere l'ulteriore diffusione di pannelli solari fotovoltaici. La riforma R-7.04: "Accelerazione della transizione energetica" della Regione vallona mira ad agevolare e abbreviare le procedure di autorizzazione riguardanti progetti di energia rinnovabile. La riforma R-7.02: "Riforma delle procedure di ricorso al Consiglio di Stato" dello Stato federale è volta ad abbreviare i tempi decisionali delle procedure di ricorso in materia di investimenti nel settore energetico e di progetti riguardanti le energie rinnovabili.

- (57) Il capitolo dedicato al piano REPowerEU comprende inoltre misure che dovrebbero contribuire efficacemente a contrastare la povertà energetica rispettando l'obiettivo di cui all'articolo 21 quater, paragrafo 3, lettera c), del regolamento (UE) 2021/24. Si tratta di misure di finanziamento destinate alle famiglie vulnerabili per la ristrutturazione a fini di efficienza energetica, ad esempio la misura rafforzata della Regione di Bruxelles-Capitale (I-7.01 "Miglioramento del regime di sovvenzioni energetiche") a sostegno delle sovvenzioni alle famiglie a basso reddito e la misura relativa alla ristrutturazione degli alloggi sociali della Regione vallona (I-7.04), che consiste nell'installazione di pannelli solari e pompe di calore in alloggi sociali.
- (58) Nel capitolo dedicato al piano REPowerEU sono presenti anche diverse misure che contribuiscono efficacemente a incentivare la riduzione della domanda di energia di cui all'articolo 21 quater, paragrafo 3, lettera d), del regolamento (UE) 2021/24, incentivando ristrutturazioni ai fini dell'efficienza energetica, come ad esempio le misure R-7.01, I-7.01 e I-7.02. Altre misure di ristrutturazione mirano a conseguire una riduzione pari, in media, almeno al 30 % del consumo di energia primaria (I-7.06: "Ristrutturazione di edifici pubblici" della Regione fiamminga e I-7.10: "Misure energetiche riguardanti gli edifici dell'*Agentschap Wegen en Verkeer* della Regione fiamminga). La sostituzione del vecchio sistema di illuminazione con quello a LED lungo le autostrade e nelle gallerie mira a ridurre significativamente il corrispondente consumo di energia elettrica (I-7.23: "Illuminazione pubblica a LED" della Regione fiamminga).
- (59) Gli investimenti in autobus a zero emissioni (I-7.21: "Ecologizzazione del parco autobus" della Regione di Bruxelles-Capitale), nelle stazioni di ricarica per auto

elettriche (I-7.22: "Stazioni di ricarica" dello Stato federale) e in infrastrutture di ricarica per gli autobus (I-7.25: "Infrastrutture di ricarica per autobus" della regione di Bruxelles-Capitale), oltre agli investimenti nel trasporto ferroviario di merci (I-7.24: "Rete ferroviaria efficiente" dello Stato federale) contribuiscono a sostenere in modo efficace i trasporti a zero emissioni e le relative infrastrutture, comprese le ferrovie, come stabilito all'articolo 21 quater, paragrafo 3, lettera e), del regolamento (UE) 2021/24.

- (60) Gli investimenti I-7.16: "Solare galleggiante" dello Stato federale e I-7.18: "Iniziative innovative per la produzione di energia rinnovabile" della Regione fiamminga contribuiscono a sostenere le catene del valore nel settore delle tecnologie connesse alla transizione verde conformemente all'articolo 21 quater, paragrafo 3, lettera f), del regolamento (UE) 2021/24, investendo in attività di R&S relative alla produzione di tecnologie innovative nel settore dell'energia solare, dello stoccaggio e dell'integrazione dell'energia nelle reti energetiche. La misura I-7.11: "Piattaforma di ricerca" della Comunità francofona consiste in investimenti per la costituzione di una piattaforma condivisa ad uso dalle università e integrata in catene del valore strategiche connesse alla transizione energetica e che contribuiscono allo sviluppo di competenze verdi relative a sistemi energetici complessi.
- (61) Il capitolo dedicato al piano REPowerEU è coerente con l'impegno del Belgio a ridurre le emissioni di gas a effetto serra. Le misure in esso contenute rafforzano quelle incluse nel PRR originario in materia di efficienza energetica e incentivano la riduzione della domanda di energia, aumentando il ritmo della ristrutturazione edilizie (contrastando nel contempo la povertà energetica) come pure sostenendo i trasporti a zero emissioni e le relative infrastrutture, comprese le ferrovie.
- (62) Il capitolo dedicato al piano REPowerEU affronta anche la necessità di una diversificazione rispetto ai combustibili fossili, accelerando la diffusione dell'energia rinnovabile e l'integrazione delle fonti di energia rinnovabili come pure sostenendo l'innovazione per la diffusione dell'idrogeno rinnovabile e ottenuto senza combustibili fossili, aumentando così la sicurezza dell'approvvigionamento energetico del Belgio.

Misure aventi una dimensione o un effetto di natura transfrontaliera o multinazionale

- (63) Conformemente all'articolo 19, paragrafo 3, lettera d ter), e all'allegato V, criterio 2.13, del regolamento (UE) 2021/241, le misure contenute nel capitolo dedicato al piano REPowerEU sono in ampia misura (rating A) in grado di avere una dimensione o un effetto di natura transfrontaliera o multinazionale.
- (64) Il capitolo dedicato al piano REPowerEU contribuisce a ridurre la dipendenza dai combustibili fossili e a ridurre la domanda di energia migliorando l'efficienza energetica degli edifici, sostenendo la decarbonizzazione dell'industria e sviluppando la produzione di energia rinnovabile.
- (65) I costi totali stimati di tali misure ammontano complessivamente a 658 milioni di EUR, pari al 90,6 % dei costi stimati del capitolo dedicato al piano REPowerEU, quindi oltre l'obiettivo indicativo del 30 %.
- (66) Le misure incluse nel capitolo dedicato al piano REPowerEU volte a promuovere la produzione di energia rinnovabile contribuiscono inoltre alle esportazioni di energia pulita verso altri Stati membri. Analogamente, le misure per decarbonizzare l'industria contribuiranno alla decarbonizzazione dell'Unione.

Contributo alla transizione verde, compresa la biodiversità

- (67) Conformemente all'articolo 19, paragrafo 3, lettera e), e all'allegato V, criterio 2.5, del regolamento (UE) 2021/241, il PRR modificato, comprendente il capitolo dedicato al piano REPowerEU, prevede misure che contribuiscono in ampia misura (rating A) alla transizione verde, compresa la biodiversità, o ad affrontare le sfide che ne conseguono. Le misure a sostegno degli obiettivi climatici rappresentano un importo pari al 51 % della dotazione totale del PRR e all'88 % dei costi totali stimati delle misure incluse nel capitolo dedicato al piano REPowerEU, stando ai calcoli effettuati secondo la metodologia di cui all'allegato VI di detto regolamento. A norma dell'articolo 17 del regolamento (UE) 2021/241, il PRR modificato comprendente il capitolo dedicato al piano REPowerEU è coerente con le informazioni contenute nel piano nazionale per l'energia e il clima 2021-2030.
- (68) Le misure eliminate o il cui livello di attuazione richiesto è stato ridotto non incidono sull'ambizione generale del piano per quanto riguarda la transizione verde, mentre il capitolo dedicato al piano REPowerEU apporta uno sforzo significativo per sostenere ulteriormente la transizione verde del Belgio, poiché tutte le riforme e gli investimenti contribuiscono a ridurre la dipendenza dai combustibili fossili, ad aumentare l'efficienza energetica e ad accelerare la diffusione delle energie rinnovabili, in particolare migliorando le condizioni quadro per l'energia eolica e razionalizzando ulteriormente le procedure di autorizzazione e di ricorso.
- (69) Il PRR modificato comprendente il capitolo dedicato al piano REPowerEU continua a contribuire in modo considerevole alla transizione verde, compresa la biodiversità, nonché al raggiungimento degli obiettivi climatici dell'Unione per il 2030, nel rispetto dell'obiettivo della neutralità climatica dell'UE entro il 2050.

Contributo alla transizione digitale

- (70) Conformemente all'articolo 19, paragrafo 3, lettera f), e all'allegato V, criterio 2.6, del regolamento (UE) 2021/241, il PRR modificato prevede misure che contribuiscono in ampia misura alla transizione digitale o ad affrontare le sfide che ne conseguono. Le misure a sostegno degli obiettivi digitali rappresentano un importo pari al 27 % della dotazione totale del PRR modificato, stando ai calcoli effettuati secondo la metodologia di cui all'allegato VII di detto regolamento.
- (71) La modifica del piano non incide in modo sostanziale sull'ambizione del piano stesso rispetto alla transizione digitale. Nonostante l'eliminazione di alcuni investimenti con una dimensione digitale, il PRR modificato continua a contribuire in modo considerevole alla transizione digitale con un approccio trasversale, sostenendo la cibersicurezza, la digitalizzazione delle imprese e della pubblica amministrazione e la connettività, compresa quella ad alta velocità. Il PRR contribuisce inoltre alla digitalizzazione del settore dei trasporti e all'aumento delle competenze digitali della forza lavoro, degli alunni e della popolazione in generale, inclusi i gruppi vulnerabili.

Impatto duraturo

- (72) Conformemente all'articolo 19, paragrafo 3, lettera g), e all'allegato V, criterio 2.7, del regolamento (UE) 2021/241, il PRR modificato comprendente il capitolo dedicato al piano REPowerEU è in grado di avere in ampia misura (rating A) un impatto duraturo sul Belgio.

- (73) Dalla valutazione del PRR originario condotta conformemente all'articolo 19, paragrafo 3, lettera g), e all'allegato V, criterio 2.7, del regolamento (UE) 2021/241 era emerso che il PRR originario era in grado di avere in ampia misura (rating A) un impatto duraturo sul Belgio.
- (74) Il PRR modificato tiene conto della riduzione del contributo finanziario massimo, dell'impatto prolungato della crisi COVID-19, dell'inflazione e delle perturbazioni della catena di approvvigionamento. Il Belgio ha chiesto un sostegno sotto forma di prestito per compensare la riduzione del contributo finanziario massimo. Oltre alle misure esistenti, il capitolo dedicato al piano REPowerEU avrà effetti positivi duraturi sull'economia belga e ne promuoverà ulteriormente la transizione verde. In particolare, le misure incluse nel capitolo dedicato al piano REPowerEU sosterranno lo sforzo di decarbonizzazione del Belgio, l'ecologizzazione della sua rete di trasporto, la transizione energetica e ne ridurranno la dipendenza energetica. Le misure REPowerEU per la decarbonizzazione dell'industria e la riqualificazione energetica degli alloggi privati e degli edifici pubblici dovrebbero avere un impatto duraturo sulla riduzione delle emissioni di gas a effetto serra. Il capitolo dedicato al piano REPowerEU contiene nuovi investimenti per l'ottimizzazione della distribuzione dell'energia, per le attività di ricerca e sviluppo relative alla produzione di tecnologie innovative nel settore dell'energia solare e delle celle fotovoltaiche, per studi sulla fattibilità tecnica ed economica dei pannelli solari galleggianti nel Mare del Nord che contribuiranno alla transizione verde.
- (75) Si prevede che anche le riforme incluse nel capitolo dedicato al piano REPowerEU avranno un impatto duraturo sul Belgio, in particolare perché contribuiranno al conseguimento del suo obiettivo in termini di efficienza energetica ed energie rinnovabili. La riforma delle procedure di ricorso al Consiglio di Stato dello Stato federale dovrebbe abbreviare i tempi decisionali delle procedure di ricorso in materia di investimenti nel settore energetico e di progetti riguardanti le energie rinnovabili e consentire una diffusione più rapida dei progetti eolici onshore e la relativa espansione della rete elettrica, che sono attualmente gravemente ostacolate dai lunghi ritardi connessi alle procedure di rilascio delle autorizzazioni, in particolare a causa di procedure di ricorso ripetitive e lunghe. Altre riforme rafforzano l'ambizione di migliorare l'efficienza energetica degli edifici.

Monitoraggio e attuazione

- (76) Conformemente all'articolo 19, paragrafo 3, lettera h), e all'allegato V, criterio 2.8, del regolamento (UE) 2021/241, le modalità, compresi il calendario, i traguardi e gli obiettivi previsti, e i relativi indicatori, proposte nel PRR modificato comprendente il capitolo dedicato al piano REPowerEU sono adeguate (rating A) per garantire un monitoraggio e un'attuazione efficaci del PRR.
- (77) Dalla valutazione del PRR originario, condotta conformemente all'articolo 19, paragrafo 3, lettera h), e all'allegato V, criterio 2.8, del regolamento (UE) 2021/241, era emerso che il PRR originario, compresi il calendario, i traguardi e gli obiettivi previsti, e i relativi indicatori, era adeguato (rating A) per garantire un monitoraggio e un'attuazione efficaci del PRR.
- (78) La natura e l'entità delle modifiche proposte del PRR del Belgio non incidono sulla precedente valutazione dell'efficacia del monitoraggio e dell'attuazione del PRR. In particolare i traguardi e gli obiettivi che accompagnano le misure nuove o modificate, compresi quelli del capitolo dedicato al piano REPowerEU, sono chiari e realistici; gli indicatori proposti per tali traguardi e obiettivi sono pertinenti, accettabili e solidi.

I traguardi e gli obiettivi sono pertinenti anche per le misure già completate che sono ammissibili a norma dell'articolo 17, paragrafo 2, del regolamento (UE) 2021/241. Il conseguimento soddisfacente di questi traguardi e obiettivi nel tempo è necessario per giustificare una richiesta di erogazione.

Costi

- (79) Conformemente all'articolo 19, paragrafo 3, lettera i), e all'allegato V, criterio 2.9, del regolamento (UE) 2021/241, la giustificazione fornita nel PRR modificato, comprendente il capitolo dedicato al piano REPowerEU, in merito all'importo dei costi totali stimati del PRR è in misura moderata (rating B) ragionevole e plausibile, è in linea con il principio dell'efficienza sotto il profilo dei costi ed è commisurata all'impatto nazionale atteso a livello economico e sociale.
- (80) La valutazione iniziale del PRR aveva stabilito che il Belgio aveva fornito una stima dei costi per ciascun investimento incluso nel PRR, con una ripartizione dei costi per la maggior parte dettagliata e opportunamente motivata. La motivazione fornita dal Belgio in merito all'importo dei costi totali stimati del PRR era in misura moderata (rating B), ragionevole e plausibile, in linea con il principio dell'efficienza in termini di costi e commisurata all'impatto nazionale atteso sull'economia e l'occupazione.
- (81) Il Belgio ha fornito stime dei costi individuali per tutte le nuove misure che comportano un costo nel PRR, compreso il capitolo dedicato al piano REPowerEU, oltre a motivazioni specifiche per tutte le misure le cui modifiche hanno comportato una variazione delle stime dei costi o di un obiettivo corrispondente. Le informazioni sui costi fornite dal Belgio sono per la maggior parte sufficientemente dettagliate e motivate. Per quanto riguarda le nuove misure e le misure per le quali la riduzione dell'ambizione è più che proporzionata alla riduzione della dotazione finanziaria, il Belgio ha fornito stime comprendenti riferimenti ai dati effettivi relativi alle gare d'appalto e informazioni sulla metodologia utilizzata. Il Belgio ha fornito ulteriori informazioni e prove su richiesta. Dalla valutazione delle stime dei costi e dei documenti giustificativi emerge che la maggior parte dei costi delle nuove misure è opportunamente giustificata, ragionevole e plausibile. Inoltre le variazioni delle stime dei costi delle misure modificate sono sufficientemente motivate. Infine il costo totale stimato del PRR è in linea con il principio dell'efficienza in termini di costi ed è commisurato all'impatto economico e sociale previsto a livello nazionale.
- (82) Il Belgio ha fornito informazioni e prove sufficienti del fatto che i costi di tutte le nuove misure, comprese quelle del capitolo dedicato al piano REPowerEU, non saranno finanziati contemporaneamente da altre fonti di finanziamento dell'Unione. Permane l'impegno a mettere in atto misure di salvaguardia volte a prevenire il doppio finanziamento, senza subire variazioni dovute alla modifica del piano.

Tutela degli interessi finanziari dell'Unione

- (83) Conformemente all'articolo 19, paragrafo 3, lettera j), e all'allegato V, criterio 2.10, del regolamento (UE) 2021/241, le modalità proposte nel PRR modificato, comprendente il capitolo dedicato al piano REPowerEU sono adeguate (rating A) al fine di prevenire, individuare e correggere la corruzione, la frode e i conflitti di interessi nell'utilizzo dei fondi erogati a norma di detto regolamento e tali modalità sono ritenute efficaci per evitare la duplicazione dei finanziamenti a titolo del medesimo regolamento e di altri programmi dell'Unione. Ciò non pregiudica l'applicazione di altri strumenti atti a promuovere e garantire il rispetto del diritto dell'Unione, anche al fine di prevenire, individuare e correggere la corruzione, la frode e i conflitti di interesse e per

proteggere il bilancio dell'Unione in linea con il regolamento (UE, Euratom) 2020/2092 del Parlamento europeo e del Consiglio⁶.

- (84) Secondo la valutazione iniziale le disposizioni in materia di controllo e audit proposte dal Belgio erano adeguate (rating A) a titolo del criterio 2.10 dell'allegato V del regolamento (UE) 2021/241, subordinatamente al tempestivo conseguimento di due traguardi: i) un sistema di archiviazione per monitorare l'attuazione del PRR, comprese le funzionalità minime e ii) l'attuazione di modalità di coordinamento adeguate, compresi controlli incrociati, a livello dell'organismo di coordinamento interfederale che consentano di evitare doppi finanziamenti derivati dal dispositivo e da altri programmi dell'Unione conformemente al principio della sana gestione finanziaria.
- (85) Il sistema di controllo interno descritto nel PRR modificato del Belgio è basato su processi e strutture solidi. Nel PRR riveduto, la ripartizione dei ruoli e delle competenze rimane invariata. I controlli di primo livello sono stati assegnati a diversi organismi pubblici che rientrano nel quadro di controllo interno esistente per l'esecuzione del bilancio dei sei organismi; nel piano modificato non sono state proposte modifiche. Anche i mandati degli organismi di audit e la rispettiva capacità amministrativa sono rimasti invariati.
- (86) Ciascun governo competente ha sviluppato e utilizza il proprio sistema di archiviazione per garantire la raccolta di dati e il monitoraggio relativamente al conseguimento dei traguardi e degli obiettivi, come pure la raccolta e la conservazione dei dati di cui all'articolo 22, paragrafo 2, lettera d), punti i), ii) e iii), del regolamento (UE) 2021/241. Il quadro legislativo è stato modificato per consentire a tutti gli organismi competenti, a tutti i livelli amministrativi, di avere accesso diretto ai dati registrati nel registro belga dei titolari effettivi e di raccogliarli. La completezza e l'affidabilità dei dati raccolti e conservati sono valutate nell'ambito della prima richiesta di pagamento presentata dal Belgio.
- (87) Ciascun organismo esercita i propri poteri autonomamente nei propri settori e organizza l'attuazione del piano, anche per evitare la duplicazione di finanziamenti dell'UE. L'adeguatezza delle disposizioni volte a evitare la duplicazione dei finanziamenti dell'UE è valutata nell'ambito della prima richiesta di pagamento presentata dal Belgio.
- (88) Dopo la sua precedente valutazione, la Commissione ha potuto accedere a informazioni sull'effettiva attuazione delle diverse procedure di controllo volte alla prevenzione, all'individuazione e alla rettifica delle frodi, della corruzione e dei conflitti di interessi. Nel PRR belga sono stati pertanto introdotti ulteriori traguardi per migliorare le modalità di audit e controllo. Al fine di garantire sistemi di controllo interno sani e adeguati al quadro costituzionale belga, gli organismi di coordinamento, in collaborazione se necessario con gli organismi di attuazione, dovrebbero adattare il loro manuale procedurale nel quale è descritto il sistema di gestione e di controllo e sono impartite istruzioni agli organismi di attuazione, comprendendo, come minimo, disposizioni che prevedano strategie antifrode e anticorruzione, canali funzionali interni ed esterni per la segnalazione di irregolarità, verifiche in loco, procedure di

⁶ Regolamento (UE, Euratom) 2020/2092 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 16 dicembre 2020, relativo a un regime generale di condizionalità per la protezione del bilancio dell'Unione (GU L 433 I del 22.12.2020, pag. 1).

segnalazione di irregolarità all'OLAF e ad altre autorità competenti e procedure relative alla verifica del rispetto del diritto dell'Unione e nazionale, in particolare per quanto riguarda gli appalti pubblici e gli aiuti di Stato. I manuali o i documenti dovrebbero includere procedure per quanto riguarda l'accertamento della firma delle dichiarazioni di gestione che accompagnano la domanda di pagamento presentata alla Commissione. Inoltre, qualora la competenza dei controlli sia stata affidata all'Ispettorato delle finanze, i pertinenti organismi di coordinamento dovrebbero adottare e inviare a tale Ispettorato una comunicazione per quanto riguarda le verifiche ex ante sulla conformità al diritto dell'Unione e nazionale e sulla tutela degli interessi finanziari dell'Unione, da effettuare in conformità del regolamento (UE) 2021/241. Gli organismi di coordinamento inoltre dovrebbero impartire istruzioni a tutti gli organismi di attuazione per quanto riguarda le verifiche ex ante (prima della firma dei contratti o della concessione di sovvenzioni) del rischio di conflitto di interessi nell'attuazione delle misure, compresi le dichiarazioni obbligatorie sull'assenza di conflitti di interesse da parte delle persone coinvolte in tutte le fasi delle procedure di selezione relative sia alle gare d'appalto sia agli inviti a presentare progetti e, sulla base del rischio, l'uso di un adeguato strumento di valutazione del rischio per effettuare i controlli sui conflitti di interessi stabiliti nelle istruzioni. Tali traguardi dovrebbero essere conseguiti al massimo al momento della presentazione della seconda richiesta di pagamento alla Commissione.

Coerenza del PRR

- (89) Conformemente all'articolo 19, paragrafo 3, lettera k), e all'allegato V, criterio 2.11, del regolamento (UE) 2021/241, il PRR modificato, comprendente il capitolo dedicato al piano REPowerEU, prevede in misura moderata (rating B) misure per l'attuazione di riforme e progetti di investimento pubblico che rappresentano azioni coerenti.
- (90) Dalla valutazione del PRR originario condotta conformemente all'articolo 19, paragrafo 3, lettera k), e all'allegato V, sezione 2.11, del regolamento (UE) 2021/241 era emerso che il PRR originario prevedeva provvedimenti per l'attuazione di riforme e progetti di investimento pubblico che rappresentavano azioni coerenti, in misura moderata (rating B).
- (91) La modifica del PRR riguarda cinque dei sei assi e ne introduce un settimo, il capitolo dedicato al piano REPowerEU. Le modifiche apportate agli assi esistenti non alterano la coerenza complessiva del piano, tenuto conto del modo in cui le componenti si rafforzano e si completano a vicenda. Il capitolo aggiuntivo dedicato al piano REPowerEU è sostanzialmente coerente con le misure messe in atto nell'ambito del PRR iniziale a sostegno della transizione verde e rafforza ulteriormente l'ambizione di alcune di esse, in particolare quelle volte a ridurre la dipendenza energetica complessiva. Il capitolo dedicato al piano REPowerEU presenta una combinazione coerente di riforme e investimenti sinergici. Esso tuttavia è piuttosto frammentato, data la presenza di vari investimenti di dimensioni limitate, mentre le misure rafforzate sono minoritarie.

Processo di consultazione

- (92) Il Belgio ha consultato ulteriormente i portatori di interessi nel contesto della modifica del piano e della preparazione del capitolo dedicato al piano REPowerEU. Il processo di consultazione ha coinvolto lo Stato federale, le tre regioni, le tre Comunità linguistiche, le parti sociali e la società civile.

Valutazione positiva

- (93) A seguito della valutazione positiva del PRR modificato, comprendente il capitolo dedicato al piano REPowerEU, formulata dalla Commissione, che ha rilevato che sono soddisfatti i criteri di valutazione di cui al regolamento (UE) 2021/241, conformemente all'articolo 20, paragrafo 2, e all'allegato V dello stesso regolamento, è opportuno stabilire le riforme e i progetti di investimento necessari per l'attuazione del PRR modificato, comprendente il capitolo dedicato al piano REPowerEU, i pertinenti traguardi, obiettivi e indicatori nonché l'importo messo a disposizione dall'Unione per l'attuazione del PRR modificato, comprendente il capitolo dedicato al piano REPowerEU, sotto forma di sostegno finanziario non rimborsabile e di prestito.

Contributo finanziario

- (94) Il costo totale stimato del PRR modificato del Belgio, compreso il capitolo dedicato al piano REPowerEU, ammonta a 5 299 439 854 EUR. Poiché l'importo del costo totale stimato del PRR modificato è superiore al contributo finanziario massimo aggiornato disponibile per il Belgio, il contributo finanziario calcolato in conformità dell'articolo 11 assegnato al PRR modificato del Belgio, comprendente il capitolo dedicato al piano REPowerEU, dovrebbe essere pari all'importo totale del contributo finanziario disponibile per detto PRR modificato, comprendente il capitolo dedicato al piano REPowerEU. Tale importo è pari a 4 523 383 959 EUR.
- (95) Conformemente all'articolo 21 bis, paragrafo 5, del regolamento (UE) 2021/241, il 20 luglio 2023 il Belgio ha presentato una domanda di assegnazione dei proventi di cui all'articolo 21 bis, paragrafo 1, di detto regolamento, la cui ripartizione tra gli Stati membri è stabilita sulla base degli indicatori definiti nella metodologia di cui all'allegato IV bis del regolamento (UE) 2021/241. I costi totali stimati delle misure di cui all'articolo 21 quater, paragrafo 3, lettere da b) a f), previste dal capitolo dedicato al piano REPowerEU ammontano a 725 603 658 EUR. Poiché tale importo è superiore alla quota di assegnazione disponibile per il Belgio, il sostegno finanziario supplementare non rimborsabile disponibile per il Belgio dovrebbe essere pari alla quota di assegnazione, ossia 281 716 188 EUR.
- (96) Inoltre, conformemente all'articolo 4 bis del regolamento (UE) 2021/1755⁷, il 21 marzo 2023 il Belgio ha presentato una richiesta motivata di trasferimento al dispositivo di parte della sua dotazione provvisoria restante di risorse della riserva di adeguamento alla Brexit, che ammonta a 228 850 088 EUR. Tale importo dovrebbe essere messo a disposizione per le riforme e gli investimenti del capitolo dedicato al piano REPowerEU a titolo di sostegno finanziario supplementare non rimborsabile.
- (97) Il contributo finanziario totale disponibile per il Belgio dovrebbe essere 5 033 950 235 EUR.

Prestito

- (98) Al fine di sostenere riforme e investimenti supplementari, il Belgio ha chiesto inoltre un sostegno totale sotto forma di prestito pari a 264 200 000 EUR, segnatamente 215 000 000 EUR per sostenere le riforme e gli investimenti di cui al capitolo dedicato al piano REPowerEU e 49 200 000 EUR per sostenere le altre

⁷ Regolamento (UE) 2021/1755 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 6 ottobre 2021, che istituisce la riserva di adeguamento alla Brexit (GU L 357 dell'8.10.2021, pag. 1).

riforme e investimenti del PRR. L'importo massimo del prestito richiesto dal Belgio è inferiore al 6,8 % del suo reddito nazionale lordo per il 2019 a prezzi correnti. L'importo dei costi totali stimati del PRR è superiore all'importo del contributo finanziario combinato disponibile per il Belgio, comprendente il capitolo dedicato a REPowerEU, del contributo finanziario massimo aggiornato del sostegno finanziario non rimborsabile, dei proventi del sistema di scambio di quote di emissioni ai sensi della direttiva 2003/87/CE del Parlamento europeo e del Consiglio⁸ e delle risorse della riserva di adeguamento alla Brexit.

Prefinanziamento del piano REPowerEU

- (99) Il Belgio ha chiesto i seguenti finanziamenti per l'attuazione del capitolo dedicato al piano REPowerEU: il trasferimento di 228 850 088 EUR dalla dotazione provvisoria di risorse della riserva di adeguamento alla Brexit, e 281 716 188 EUR dai proventi del sistema di scambio di quote di emissioni ai sensi della direttiva 2003/87/EC, 215 000 000 EUR sotto forma di prestito.
- (100) In relazione a tali importi, conformemente all'articolo 21 quinquies del regolamento (UE) 2021/241, il 27 luglio 2023 il Belgio ha chiesto un prefinanziamento pari al 20 % del finanziamento richiesto. Compatibilmente con le risorse disponibili, tale prefinanziamento dovrebbe essere messo a disposizione del Belgio subordinatamente all'entrata in vigore e in conformità degli accordi tra la Commissione e il Belgio che devono essere conclusi a norma dell'articolo 23, paragrafo 1, del regolamento (UE) 2021/241 ("accordo di finanziamento") e in conformità dell'articolo 15, paragrafo 2, del medesimo regolamento ("accordo di prestito").
- (101) È pertanto opportuno modificare di conseguenza la decisione di esecuzione del Consiglio ST 10161/21, del 13 luglio 2021, relativa all'approvazione della valutazione del PRR del Belgio. Per motivi di chiarezza è opportuno sostituire integralmente l'allegato di detta decisione di esecuzione,

HA ADOTTATO LA PRESENTE DECISIONE:

Articolo 1

La decisione di esecuzione (UE) 10161/21 è così modificata:

1) l'articolo 1 è sostituito dal seguente:

"Articolo 1

Approvazione della valutazione del PRR

È approvata la valutazione del PRR modificato del Belgio, sulla base dei criteri di cui all'articolo 19, paragrafo 3, del regolamento (UE) 2021/241. Nell'allegato della presente decisione figurano le riforme e i progetti di investimento previsti dal PRR, le modalità e il calendario per il monitoraggio e l'attuazione del PRR, compresi i pertinenti traguardi e obiettivi e i traguardi e gli obiettivi supplementari connessi all'erogazione del prestito,

⁸ Direttiva 2003/87/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 13 ottobre 2003, che istituisce un sistema per lo scambio di quote di emissioni dei gas a effetto serra nell'Unione e che modifica la direttiva 96/61/CE del Consiglio (GU L 275 del 25.10.2003, pag. 32).

gli indicatori pertinenti relativi al loro conseguimento e le modalità per dare alla Commissione pieno accesso ai dati pertinenti sottostanti.";

2) all'articolo 2, i paragrafi 1 e 2 sono sostituiti dai seguenti:

"1. L'Unione mette a disposizione del Belgio un contributo finanziario sotto forma di sostegno non rimborsabile pari a 5 033 950 235 EUR⁹. Tale contributo include:

- (a) l'importo di 3 645 626 483 EUR disponibile per essere impegnato giuridicamente entro il 31 dicembre 2022;
- (b) l'importo di 877 757 476 EUR disponibile per essere impegnato giuridicamente dal 1° gennaio 2023 fino al 31 dicembre 2023;
- (c) l'importo di 281 716 188¹⁰ EUR, in conformità dell'articolo 21 bis, paragrafo 6, del regolamento (UE) 2021/241, assegnato esclusivamente alle misure di cui all'articolo 21 quater del medesimo regolamento, ad eccezione delle misure di cui all'articolo 21 quater, paragrafo 3, lettera a);
- (d) l'importo di 228 850 088 EUR, trasferito al dispositivo dalla riserva di adeguamento alla Brexit.

2. La Commissione mette a disposizione del Belgio il contributo finanziario dell'Unione in rate conformemente all'allegato della presente decisione. È messo a disposizione a titolo di prefinanziamento a norma dell'articolo 13 del regolamento (UE) 2021/241 l'importo di 770 113 933 EUR.

È messo a disposizione a titolo di prefinanziamento a norma dell'articolo 21 quinquies del regolamento (UE) 2021/241 l'importo di 102 113 255 EUR. Tale prefinanziamento può essere versato dalla Commissione in uno o due pagamenti.

Il prefinanziamento e le rate possono essere versati dalla Commissione in una o più tranche. L'entità delle tranche è subordinata alla disponibilità di finanziamenti.";

3) è inserito l'articolo seguente:

*"Articolo 2 bis
Sostegno sotto forma di prestito*

- 1. L'Unione mette a disposizione del Belgio un prestito dell'importo massimo di 264 200 000 EUR.
- 2. La Commissione mette a disposizione del Belgio il sostegno sotto forma di prestito di cui al paragrafo 1 in rate, conformemente all'allegato della presente decisione.
È messo a disposizione a titolo di prefinanziamento a norma dell'articolo 21 quinquies del regolamento (UE) 2021/241 l'importo di 43 000 000 EUR.

⁹ Tale importo corrisponde alla dotazione finanziaria al netto della quota proporzionale delle spese del Belgio di cui all'articolo 6, paragrafo 2, del regolamento (UE) 2021/241, calcolata in base alla metodologia di cui all'articolo 11 di tale regolamento.

¹⁰ Tale importo corrisponde alla dotazione finanziaria al netto della quota proporzionale del Belgio delle spese di cui all'articolo 6, paragrafo 2, del regolamento (UE) 2021/241, calcolata secondo la metodologia di cui all'allegato IV bis di tale regolamento.

Tale prefinanziamento può essere versato dalla Commissione in uno o due pagamenti.

Il prefinanziamento e le rate possono essere versati dalla Commissione in una o più tranches. L'entità delle tranches è subordinata alla disponibilità di finanziamenti.

3. Il prefinanziamento di cui al paragrafo 2 è messo a disposizione subordinatamente all'entrata in vigore e in conformità all'accordo di prestito. Esso è compensato mediante detrazione proporzionale dal pagamento delle rate.
4. La messa a disposizione delle rate in conformità dell'accordo di prestito è subordinata alla disponibilità di finanziamenti e a una decisione della Commissione, adottata a norma dell'articolo 24 del regolamento (UE) 2021/241, secondo la quale il Belgio ha conseguito in modo soddisfacente i traguardi e gli obiettivi supplementari connessi al prestito e individuati in relazione all'attuazione del PRR modificato, comprendente il capitolo dedicato al piano REPowerEU. Ai fini dell'ammissibilità al pagamento, il Belgio deve conseguire i traguardi e gli obiettivi supplementari entro il 31 agosto 2026.";

4) l'allegato è sostituito dal testo che figura nell'allegato della presente decisione.

Articolo 2
Destinatario

Il Belgio è destinatario della presente decisione.

Fatto a Bruxelles, il

Per il Consiglio
Il presidente